



COMUNE DI CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 13 luglio 2010

INDICE

CAPO I- AFFIDAMENTO IN USO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Modalità'

Art. 3 - Affidamenti in uso

Art. 4 - Tariffe d'uso

Art. 5 - Obblighi a carico dell' affidataria

CAPO II- AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art. 6 - Principi generali della gestione di impianti sportivi

Art. 7 - Modalità' di affidamento in gestione

Art. 8 - Procedura e convenzione

Art. 9 - Condizioni di gestione

Art. 10 - Manutenzione degli impianti

Art. 11 - Risoluzione e diritto all' informazione

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Entrata in vigore

CAPO I- AFFIDAMENTO IN USO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge regionale n. 6 del 3 gennaio 2005, recante "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana", le modalità di affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale individuati, in relazione e nei limiti delle rispettive caratteristiche, come sede di attività fisico-formativa di tutte le discipline sportive anche non competitive.

Art. 2 - Modalità'

1. Gli impianti di proprietà comunale saranno affidati in uso prioritariamente a società e associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede nel Comune di Cutigliano.
2. Per quanto riguarda gli impianti di proprietà non comunale, o non completamente disponibili, il tempo d'uso degli stessi sarà quello derivante dagli accordi da stipularsi con l'Ente proprietario o titolare del diritto d'uso.
3. Gli impianti sportivi di pertinenza di edifici scolastici la cui gestione sia affidata agli organi scolastici, saranno dati in uso, dopo il termine delle attività scolastiche giornaliere, previo preventivo accordo fra l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione scolastica
4. Le domande per l'uso degli impianti debbono pervenire al protocollo generale del Comune entro il termine perentorio delle ore 12.00 del termine fissato dal Responsabile del Servizio competente. Qualora tale giorno coincidesse con domenica o altra festività, il termine ultimo slitta al primo giorno feriale successivo. Il Responsabile provvedere quindi a determinare l'organizzazione degli spazi. In caso di rinuncia di spazi in uso, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune.
5. Il competente ufficio predisporrà apposito modello di domanda cui attenersi. Le domande per l'uso degli impianti dovranno comunque dare atto del numero degli utenti previsti.
6. Le domande verranno valutate dal Responsabile cui fa capo il servizio sport.

Art. 3 - Affidamenti in uso

1. Il Comune affida in uso gli impianti sportivi ai seguenti soggetti:
 - a) enti di promozione sportiva
 - b) federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI, istituzioni scolastiche
 - c) associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
 - d) associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
 - e) singoli cittadini, limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.
 - f) privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società e a quelle associazioni aventi sede nel territorio di Cutigliano, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.

3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà previa valutazione complessiva dei seguenti requisiti:
 - a) società o associazioni che svolgono attività agonistica
 - b) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati
 - c) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale
 - d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in maniera minore sul territorio
4. Non potrà essere affidato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto
5. L'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di revocare gli affidamenti, sospenderli temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione, nei casi in cui si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o per manutenzione degli impianti.

Art. 4 - Tariffe d'uso

1. Gli impianti e i locali sportivi comunali vengono affidati dietro pagamento di una tariffa , correlata ai costi di manutenzione, agli ammortamenti e comunque a opere e servizi necessari al corretto funzionamento degli stessi. Le tariffe d'uso sono deliberate dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione annuale delle tariffe. In tale sede la Giunta stabilisce anche i modi di pagamento.

Art. 5 - Obblighi a carico dell' affidatara

1. L'affidatario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento comporta la decadenza dell'assegnazione degli spazi decadenza che, previa diffida ad adeguarsi alle normative, viene pronunciata con determinazione dirigenziale e notificata all'interessato.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso gli è stato affidato.
4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio degli affidatari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate e il loro utilizzo da parte dei concessionari.
5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
6. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti e ai terzi possano, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
7. Gli affidatari dovranno provvedere a loro cura e spese a quanto segue:
 - a) stipulare adeguata copertura assicurativa mediante polizza R.C. verso terzi, per eventuali incidenti e danni che potessero verificarsi nell'espletamento delle attività.
 - b) compiere quanto prescritto dall'autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità in ogni disciplina sportiva, per il regolare svolgimento delle manifestazioni.

- c) assicurare, se previsto, il servizio di vendita dei biglietti di ingresso (il cui costo deve essere comunque concordato con l'Amministrazione Comunale), il controllo degli ingressi e la sorveglianza degli spogliatoi. Questi ultimi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'ultimo spettatore, atleti, dirigenti e arbitri, non avranno lasciato l'impianto.
- d) assicurare il servizio sanitario per tutta la durata della manifestazione.
- e) nel caso che le Società sportive, per la loro normale attività, abbiano necessità di montare particolari attrezzature che in qualunque modo possano ostacolare o rendere difficoltoso l'utilizzo dell'impianto per altre discipline, alla fine del proprio turno provvederanno allo smontaggio e ricovero delle stesse, al fine di permettere l'uso immediato dell'impianto ad altra società sportiva.
- f) per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie; tutto ciò dovrà avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a persone o cose in dipendenza di tali operazioni.

CAPO II- AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art. 6 - Principi generali della gestione di impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, è consentito l'affidamento in gestione mediante convenzione, garantendo il perseguimento delle finalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia. Gli impianti possono essere affidati in gestione ai seguenti soggetti:
 - a) Società e associazioni sportive dilettantistiche
 - b) Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali
 - c) Associazioni sportive amatoriali aderenti a federazioni sportive nazionali e polisportive.
 - d) A soggetti diversi, anche a persone fisiche e/o a trattativa privata, nel caso di esito infruttuoso delle procedure di cui al seguente articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7 - Modalità' di affidamento in gestione

1. Gli impianti saranno affidati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con avviso pubblico che verrà affisso per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato contemporaneamente sul Sito web comunale; il dirigente potrà stabilire ulteriori forme di pubblicità. Le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente costituita con le modalità previste nel Regolamento Comunale dei Contratti, secondo i seguenti criteri :
 - a) disponibilità alla stipula di apposita convenzione per la durata stabilita dal bando, tenendo conto che la durata più lunga sarà valutata con un punteggio maggiore, ove previsto dal bando;
 - b) valutazione dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella

praticabile nell'impianto, dell'organizzazione dell'attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

- c) valutazione di eventuali precedenti esperienze di gestione dei medesimi impianti;
 - d) esecuzione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione e di eventuali migliorie, anche di carattere straordinario, a carico del concessionario;
 - e) valutazione dell'offerta in relazione al canone minimo che l'Ente intende percepire e/o del massimo contributo economico che intende concedere a sostegno della gestione;
2. Fermi restando i principi generali di cui al presente articolo, sarà l'avviso pubblico che determinerà nel dettaglio requisiti e criteri di valutazione.

Art. 8 - Procedura e convenzione

1. La G.C. con propria deliberazione da avvio alle procedure, individuando gli impianti da affidare in gestione e gli indirizzi generali sulla base del presente regolamento.
2. Ogni adempimento successivo alla deliberazione di cui al precedente comma è di Competenza del Responsabile del Servizio. La nomina della Commissione è da effettuarsi tua volta scaduto il termine per la presentazione delle domande.
3. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione contenente i criteri d'uso degli impianti e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione degli stessi.

Art. 9 - Condizioni di gestione

1. Il concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Il concessionario può garantire, anche a pagamento, la fruizione degli impianti a soggetti terzi, sempre per attività di carattere sportivo.
3. Le tariffe applicate dal gestore sono introitate dallo stesso e sono stabilite direttamente dal gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale che le approva con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti e indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria, le pulizie e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti.
5. Il concessionario deve usare gli impianti per le attività in essi consentite, come specificato nella convenzione.
6. Il concessionario ha facoltà di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi in concessione, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
7. Il concessionario ha facoltà di svolgere negli spazi in concessione e nelle zone a ciò destinate attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, potranno essere svolte anche da sub-concessionari, purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina vigente.
8. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché agli impianti e alle attrezzature per il periodo di utilizzo degli impianti stessi. A tale scopo il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 10 - Manutenzione degli impianti

1. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture connesse.
2. L' Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
3. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture in concessione senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto di tutte le norme edilizie e urbanistiche vigenti.
4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.
5. E' comunque facoltà dell'Amministrazione e del gestore stipulare accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 119 T.U.E.L 267/2000 per eventuali migliorie da apportare agli impianti.

Art. 11 - Risoluzione e diritto all'informazione

1. La convenzione di affidamento dovrà obbligatoriamente contenere la facoltà di risoluzione di diritto in caso di specifiche motivazioni di interesse o di ordine pubblico. L'Amministrazione potrà altresì invocare la risoluzione del contratto, previa diffida alla controparte, in caso di gravi inadempienze. In ambedue i casi il concessionario niente può pretendere a qualunque titolo.
2. Il Gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile la propria ragione sociale, il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamento e quant'altro possa occorrere. Il concessionario ha altresì il dovere di esporre in maniera ben visibile le tariffe che vengono applicate per l'uso degli impianti e le norme che ne regolano l'accesso.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art.12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dal vigente Statuto Comunale. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari in materia